

STATUTO
"ASSOCIAZIONE BAMBINI COAGULOPATICI ED EMOFILICI – A.B.C.E.
UN NUOVO RAGGIO DI SOLE ODV"

Articolo 1 – DENOMINAZIONE

È costituita l'Organizzazione di Volontariato, senza scopi di lucro, denominata **"ASSOCIAZIONE BAMBINI COAGULOPATICI ED EMOFILICI (L'A.B.C.E.) – UN NUOVO RAGGIO DI SOLEODV"** da qui in avanti denominata Organizzazione ai sensi dell'articolo 32 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117/2017, nel rispetto del Codice del Terzo Settore, della Costituzione, del Codice Civile, e relative disposizioni in attuazione e normativa vigente in quanto compatibili.

Articolo 2 – SEDE E DURATA

L'Organizzazione ha sede nel comune di Martina Franca (TA) alla Via Magna Grecia, 22. Con deliberazione da adottarsi a cura dell'Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo si potrà istituire e sopprimere sedi secondarie all'intero territorio nazionale e all'estero. La variazione di sede legale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci o dal Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'Organizzazione è illimitata

Articolo 3 –FINALITA' e ATTIVITA'

L'Organizzazione, nel perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per le persone affette da emofilia o altre coagulopatie congenite esercita in via esclusiva o principale l'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS, tra cui:

- Lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- Lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 Novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- Lettera u) Erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

Gli scopi dell'Organizzazione sono quelli di assistenza socio-sanitaria, di formazione, di coordinamento e rappresentazione degli emofilici e dei coagulopatici (pazienti con deficienza dei fattori della coagulazione, piastrinopenici, piastrinopatici ecc) aderenti, al fine di:

- a) sostenere a livello nazionale e regionale l'attività e le iniziative relative alla protezione e alla tutela degli emofilici e coagulopatici. L'Organizzazione aderisce alla Federazione delle Associazioni Emofilici o ad ogni altra struttura associativa espressione delle Associazioni Emofilici in ambito nazionale;
- b) Informare, educare, stimolare e coordinare tutte le attività volte al miglioramento dell'assistenza clinica e sociale degli emofilici in Puglia e nelle Regioni limitrofe ed al potenziamento della ricerca scientifica nel settore delle malattie della coagulazione;

- c) Sostenere e stimolare i Presidi o Centri per l'assistenza agli emofilici della Regione Puglia e/o i Centri per le Malattie Rare (Decreto Ministeriale 18/05/2001 n.279), per risolvere i problemi medici e sociali degli emofilici, nel far sorgere Servizi d'emergenza emorragica più vicini ai luoghi di domicilio degli emofilici, coordinare, sostenere e rappresentare gli emofilici e coagulopatici dinanzi alle istituzioni regionali e nazionali;
- d) Rappresentare, coadiuvare e sostenere, a richiesta, gli emofilici e coagulopatici anche in sede giudiziaria, amministrativa e sociale nell'applicazione del decreto 19.05.1995 del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle linee guida n.2/1995 e n. 108/1995 contenenti i principi di attuazione delle carte dei servizi del Servizio Sanitario Nazionale, aventi lo scopo di "fornire un Servizio Sanitario pubblico di buona qualità ai cittadini – utenti" e ottenere nella regione l'adozione e deliberazione delle "Carte dei Servizi dei Centri Emofilia" e dei "Servizi di emergenza emorragica" a essi collegati con particolare attenzione: 1) all'informazione e al consenso informato; 2) all'accoglienza e formazione nei Centri della Puglia per l'addestramento e all'attuazione dei protocolli di terapie domiciliari e d'urgenza; 3) alla tutela dei pazienti; 4) alla partecipazione in tutti gli organismi regionali;
- e) Promuovere e/o organizzare direttamente o in collaborazione, tutte le attività, compresa la raccolta fondi, finalizzate a stimolare, favorire e finanziare i progetti di ricerca scientifica sulla prevenzione, sulla diagnosi e sulle terapie dell'emofilia in particolare e delle coagulopatie in generale e relative patologie e esse correlate, nonché i progetti di ricerca scientifica di prevenzione, di diagnosi e terapia genica delle stesse e presidi finalizzati alla formazione medica, alla riabilitazione articolare, muscolare degli emofilici;
- f) Concorrere alla soluzione dei problemi educativi e ricreativi, garantendo anche un supporto psicologico, nella formazione scolastica, della formazione professionale e dell'inserimento nella vita sociale e di lavoro, cooperando con le istituzioni e le organizzazioni regionali, con le associazioni imprenditoriali e sindacali, nonché con ogni altra Organizzazione per realizzare per gli emofilici una vita normale, "fra gli altri e come gli altri", con l'ausilio di farmaci esenti da virus, i più perfezionati e purificati e terapie riabilitative nella prospettiva della guarigione dall'emofilia e dalle coagulopatie.
- g) Promuovere interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione prevenendo, eliminando o riducendo le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da difficoltà sociali e condizioni di non autonomia delle persone affette da emofilia o coagulopatie congenite;
- h) Promuovere tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona affetta da emofilia o coagulopatia congenita incontra nel corso della sua vita;
- i) Promuovere l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con affetta da emofilia o coagulopatia congenita anche con disabilità grave e prive del sostegno familiare;
- j) Promuovere la progettualità del "dopo di noi" Legge 112/2016.

Articolo 4

L'Organizzazione persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale ispirandosi ai principi della Legge n. 833 del 1978 e successive modifiche ed integrazioni, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale; privilegia la cura degli interessi degli emofilici e dei coagulopatici per la realizzazione del bene comune e le finalità culturali, civili e sociali dirette a promuovere, valorizzare, tutelare e sviluppare la persona umana, onde evitare stati di bisogno, situazioni di sfavore, svantaggio o marginalità sociale.

L'Organizzazione si costituisce per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale una o più attività di cui all'art 5 CTS prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Organizzazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organo direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Gli aderenti all'Organizzazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto disposto dall'articolo 18 del CTS.

I volontari possono essere non soci.

L'Organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta e comunque nei limiti di cui art 33 CTS.

L'Organizzazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito decreto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del CTS tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

Per le attività di interesse generale prestata l'Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art 6 (l.138/2018)

L'Organizzazione può realizzare l'attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'Organizzazione per raggiungere le finalità potrà operare attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, sponsorizzazioni, iniziative di partecipazione di cittadini e comunità, realizzazione di progetti, stipula di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento delle proprie attività, produzione di pubblicazioni e materiale audiovisivo, promozione di iniziative di informazione e formazione, attività di educazione formale, informale e non formale.

L'Organizzazione, inoltre, ai fini del concreto raggiungimento delle finalità statutarie, può acquistare beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle attività; compiere operazioni bancarie, finanziarie mobiliari e immobiliari

nonché richiedere sovvenzioni, fidi, contributi e mutui; amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti; partecipare in altre ETS, fondazioni, associazioni, organizzazioni, altre forme associative, e partecipare e favorire lo sviluppo delle imprese sociali.

Articolo 5- SOCI

Possono essere soci dell'Organizzazione gli emofilici e loro familiari, coagulopatici e loro familiari, nonché tutti coloro che si prefiggono o ai quali interessano gli scopi indicati agli articoli 3 e 4, senza limiti di numero, condizione sociale, religione ecc. che aderiscono volontariamente all'Organizzazione.

È prevista l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

I soci si dividono in:

- a) Soci fondatori, intesi coloro che hanno costituito l'Organizzazione;
- b) Soci ordinari, intesi gli emofilici e coagulopatici e loro parenti;
- c) Soci volontari, intesi per tali coloro che, interessati agli scopi di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto, sono disponibili a svolgere attività di volontariato sociale e sanitario a titolo gratuito nell'Organizzazione e nei Centri Emofilia;
- d) Soci benemeriti, intesi per tali le persone fisiche, enti, società, banche ed altre istituzioni che vogliono sostenere gli scopi dell'Organizzazione.
- e) Soci onorari, intesi per tali i medici e le personalità eminenti che contribuiscono all'attuazione degli scopi dell'Organizzazione.

Può divenire "Sostenitore" dell'Organizzazione, anche su proposta del Consiglio Direttivo, qualunque persona fisica o giuridica che condivida i fini istituzionali e voglia sostenere l'attività di interesse generale condotta dell'Organizzazione. Sarà discrezione del Consiglio Direttivo determinare eventualmente un contributo da versare a sostegno dell'attività sociale.

I sostenitori dell'Organizzazione hanno i diritti di partecipare alla vita associativa e alle attività sociali e di essere informati sulle attività dell'Organizzazione.

I sostenitori non acquisiscono la qualifica di socio.

Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali

Tutti i soci iscritti a qualsiasi titolo hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri.

I soci dell'Organizzazione hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Partecipare alla vita associativa e alle attività sociali;
- Essere informati sulle attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento;
- Partecipare e votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati;
- esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Organizzazione ovvero luogo indicato dal Consiglio Direttivo.

I soci dell'Organizzazione hanno il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà, salvo rimborso spese effettivamente sostenute e documentate;
- Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Organizzazione;
- Versare la quota associativa annualmente stabilita ed eventuali contributi, necessari al buon andamento dell'Organizzazione, nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6

I soci iscritti a qualsiasi titolo sono impegnati a contribuire al raggiungimento dei fini sociali dell'Organizzazione, animati da spirito di solidarietà, correttezza e buona fede, prestando proprie risorse o la propria attività personale, spontanea e gratuita, coordinata con i fini dell'Organizzazione, senza fini di lucro, salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

I soci contribuiranno al mantenimento dell'Organizzazione mediante versamento della quota associativa minima annuale, che verrà stabilita dall'assemblea ogni triennio, sulla base delle necessità e prospettive dell'Organizzazione.

Articolo 7 – SOCI AMMISSIONE E PERDITA QUALIFICA

Gli associati vengono ammessi a far parte dell'Organizzazione senza limiti di tempo.

L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato che deve contenere i propri dati identificativi e la dichiarazione di condividere le finalità che l'Organizzazione si propone di perseguire e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande presentate entro sessanta giorni dal loro ricevimento. La delibera è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea, alla sua prima convocazione, a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

Gli associati cessano di far parte dell'Organizzazione, oltre che per morte, per dimissione o decadenza.

Il recesso dell'associato può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell'Organizzazione, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Organizzazione e i suoi membri, ovvero ancora qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato decaduto a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero pec, fax ovvero mezzo idoneo a comprovare l'effettivo ricevimento ed ha effetto nel momento della ricezione del provvedimento di esclusione. Nello stesso termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il socio escluso può ricorrere all'Assemblea mediante A.R., ovvero pec, fax ovvero mezzo idoneo a comprovare l'effettivo ricevimento inviata al Presidente dell'Organizzazione. Il ricorso verrà discusso dall'assemblea, se non appositamente convocata alla prima riunione, e potrà

essere accolto o rigettato dall'assemblea stessa, alla sua prima convocazione, a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Organizzazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno diritto sul patrimonio dell'Organizzazione.

La qualifica di socio altresì si perde per il mancato pagamento della quota associativa, nell'entità, termini e modalità individuate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il Patrimonio dell'Organizzazione, comprensivo di eventuali entrate, rendite, ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutario ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ex art 8 c. 1 Dlgs 117/2017.

Il Patrimonio dell'Organizzazione è costituito:

- beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Organizzazione elencati in un inventario che è depositato presso la sede dell'Organizzazione e può essere consultato dagli aderenti
- eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti
- eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio

L'Organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative
- contributi pubblici e privati
- donazione e lasciti testamentari
- rendite patrimoniali
- attività raccolta fondi
- entrate attività di cui art 6 del CTS
- entrate derivanti da prestazioni di servizi accreditati o convenzionati;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali di cui al presente statuto e nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, compatibile con le disposizioni di cui D.Lgvs 117/2018;

Articolo 9 - ORGANI SOCIALI

Le norme seguenti contengono una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Organizzazione.

Sono organi dell'Organizzazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo (se istituito);

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, ad eccezione degli organi di cui all'articolo 30 comma 5 in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2398 c.2 c.c., salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 10 – ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Organizzazione: essa è composta da tutti i soci che, alla data dell'avviso di convocazione, risultano iscritti nel Libro soci ed in regola con il versamento della quota associativa annua.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Presidente qualora ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso scritto inviato a ciascun socio almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno. Nello stesso avviso di convocazione dell'assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione.

La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, tramite lettera o mail o altri mezzi tecnologici agli indirizzi risultanti dal Libro soci, o con l'affissione dell'avviso di convocazione in bacheca presso la sede della Organizzazione, pubblicazione sul sito internet e social.

Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'Organizzazione, eleggono domicilio nel luogo e all'indirizzo anche mail indicati nel Libro dei Soci.

L'Assemblea ordinaria delibera:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali e può designare direttamente la carica di Presidente;
- b) nomina e revoca, quando previsti, i componenti dell'organo di controllo, revisione legale;
- c) approva il bilancio/bilancio sociale/rendiconto;
- d) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sui ricorsi in caso di rieiezione di domanda di ammissione di nuovi associati e in caso di rieiezione di esclusione da socio;
- g) determina le quote associative, la modalità e il termine di versamento; altresì determina eventuali contributi supplementari necessari al buon andamento dell'Organizzazione;
- h) approva eventuali regolamenti dei lavori assembleari;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
- j) approva eventuali regolamenti proposti dall'organo direttivo;
- k) delibera sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

L'assemblea straordinaria delibera:

- l) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- m) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
- n) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea come previsto dal presente Statuto.

Per deliberare lo scioglimento dell'Organizzazione e la devoluzione del patrimonio occorre una maggioranza inderogabile con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun associato ha diritto di voto e può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un altro associato; vige il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532 comma 2 c.c..

È consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno

Articolo 11- ESPERTI

L'Organizzazione può avvalersi della consulenza di un comitato medico-sociale costituito da persone esperte nello studio dell'emofilia e nei problemi sociali che essa comporta. Si mantiene in continuo rapporto con gli iscritti e con tutti coloro che si adoperano nella lotta contro l'emofilia; provvede, inoltre, ad assicurare che gli emofilici ricevano la migliore assistenza possibile dal punto di vista diagnostico, terapeutico, psicologico, sociale ed economico.

L'Organizzazione può avvalersi di consulenti legali, con potere di rappresentanza legale al fine di assicurare ad ogni associato ed all'Organizzazione stessa ogni assistenza giudiziale ed extragiudiziale ed ogni consulenza necessaria per accedere alle indennità e/o risarcimenti ad essi spettanti per legge. Inoltre può avvalersi di consulenti in materia fiscale e tributaria.

Articolo 12 – QUOTA SOCIALE

Tutti i soci sono tenuti al versamento della quota sociale annuale e della quota di ammissione i cui importi verranno fissati ogni tre anni dall'assemblea. Gli associati sono tenuti ad osservare scrupolosamente e lealmente gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina sociale.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo, non è rivalutabile, non è ripetibile e non trasmissibile in nessun caso.

L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale sono subordinati all'effettivo versamento della quota associativa.



Articolo 13 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO – IL SEGRETARIO – IL TESORIERE

L'Organizzazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da membri designati dall'Assemblea. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero individuate, tra i propri associati dagli enti associativi.

I primi amministratori sono nominati nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea.

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri, dura in carica 3 anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo designa nel suo seno, il Presidente, quando non designato direttamente dall'Assemblea, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere, eventuali altre cariche che si rendessero necessarie e conferisce eventuali deleghe.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti presso la sede sociale o presso diverso luogo indicato.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni possono essere svolte con mezzi audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza che consentano di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, che consento al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consigliari e a condizione che sia consentito agli interventi di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

I membri del consiglio direttivo sono investiti di un generale potere di rappresentanza. Eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

La nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali è compito inderogabile dell'assemblea, ove la maggioranza dei componenti di nomina assembleare venga meno, indipendentemente dalla presenza di altri membri nominati, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio direttivo si intenderà decaduto, e spetterà all'assemblea nominare il nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:

- esegue le deliberazioni dell'assemblea;
- formula e redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci
- accoglie o respinge le domande di ammissione dei Soci

- delibera sull'esclusione degli associati
- approva le bozze il bilancio/ rendiconto annuale/bilancio sociale redatto dal Tesoriere da presentare in assemblea documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- predispone l'ordine del giorno delle assemblee dei soci;
- predispone le relazioni per le assemblee sull'attività svolta e da svolgere dall'Organizzazione, sulla base dei dati forniti dal segretario;
- predispone o approva la formazione di gruppi di lavoro, composti da soci a qualsiasi titolo e da volontari, per il raggiungimento degli scopi e finalità dell'Organizzazione;
- delibera tutte le attività da svolgere in ottemperanza alle linee programmatiche dettate dall'assemblea;
- redige eventuali Regolamenti per il funzionamento e l'operatività dell'Organizzazione;
- istituisce comitati di lavoro e di esperti;
- individua eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui art 6.

Il segretario ha i seguenti compiti:

- compie tutte le funzioni necessarie al raggiungimento degli scopi associativi ed esercita i poteri di ordinaria amministrazione, facendosi coadiuvare da soci volontari da esso scelti;
- provvede a dare esecuzione alle delibere ad ai provvedimenti dell'assemblea. Provvede pure al coordinamento interno delle varie attività dell'Organizzazione.
- promuove la realizzazione dei fini e degli scopi dell'Organizzazione;
- provvede all'amministrazione ordinaria;
- funge da segretario nelle riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo delle quali redige i verbali;
- tiene i libri obbligatori e il registro dei volontari;
- relaziona al consiglio Direttivo sulle attività svolte;
- previa autorizzazione del consiglio Direttivo può organizzare Comitati, Commissioni e Gruppi di Lavoro per lo svolgimento dei specifiche attività sociali;
- cura la tenuta del registro protocollo di entrata e uscita di tutta la corrispondenza.

Il tesoriere predispone:

- redige i bilanci/rendiconti ex art 13 e 14 con le modalità prescritte dal CTS da portare in approvazione in bozza al Consiglio Direttivo che poi sottoporà all'approvazione dell'Assemblea;
- redige il bilancio preventivo che deve contenere le singole previsioni di spesa e le singole previsioni di entrata per l'esercizio annuale successivo da portare in approvazione in bozza al Consiglio Direttivo che poi sottoporà all'approvazione dell'Assemblea;
- mette a disposizione dei soci i bilanci dell'Organizzazione presso la sede entro 8 (otto)giorni prima della seduta dell'assemblea;
- previa autorizzazione del Consiglio Direttivo può utilizzare, a titolo gratuito o oneroso, consulenze, aiuti e servizi esterni.

Articolo 14 LIBRI OBBLIGATORI

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 tenute dal Tesoriere e i registri dei volontari ex art 17, comma 1 tenuto dal Segretario, del CTS l'Organizzazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti a cura del Segretario;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico a cura del Segretario;

- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione a cura del Segretario, e dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali a cura dell'Organo di riferimento-

Articolo 15 – PRESIDENTE

In caso di assenza del Presidente, impedimento o di cessazione, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Organizzazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Egli convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo.

Il Presidente può conferire delega ad uno o più consiglieri sia per singoli atti che per categorie di atti.

Articolo 16– ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è nominato dall'assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario ovvero ne ricorra l'obbligatorietà.

E' composto da uno a tre membri almeno uno dei quali scelto fra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili. L'Organo di controllo può essere anche monocratico.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui art 31 c. 1, la revisione legale dei conti; in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 17– ESERCIZIO – BILANCIO - RENDICONTI

L'esercizio sociale coincide con l'anno sociale.

Ogni anno Tesoriere predispone e il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio/rendiconto. Il bilancio di esercizio/rendiconto va redatto con le modalità e le formalità previste dall'art 13 e il bilancio sociale, se ricorre l'obbligo ovvero se opportuno, va redatto con le modalità e le formalità previste all'art 14 del CTS.

Il Tesoriere documenta il carattere secondario e strumentale della attività nei documenti di bilancio.

Il bilancio di esercizio deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 CTS e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuabile del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Articolo 18 - CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l'Organizzazione o i suoi organi, tra gli organi e l'Organizzazione, tra i

componenti degli organi dell'Organizzazione possono essere devolute, alla competenza di tre probiviri esperti in materia da designarsi anche tra i soci con le seguenti modalità. Due probiviri saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; il terzo sarà eletto dall'assemblea all'uopo convocata su richiesta dei due probiviri nominati dalle parti entro 30 giorni dalla nomina. I probiviri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile. Qualora non vengano designati i probiviri, le parti, per tutte le controversie, si obbligano in via principale ad esperire il tentativo di mediazione secondo la disposizione di cui al D.Lgs 4 marzo 2010 n.28 nel rispetto del Regolamento dell'Organismo prescelto che dovrà avere sede in Taranto. Il Foro competente è quello di Taranto.

Articolo 19 SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Organizzazione, prima dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti „ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile”.

A seguito di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la devoluzione avverrà secondo l'articolo 9 del Codice del Terzo settore; in caso di scioglimento, cessazione o estinzione il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge a uno o più ETS.

Articolo 20- RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia di Organizzazioni di Volontariato, al Codice del Terzo settore, approvato con decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e decreti attuativi e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

Il presente Statuto è stato modificato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 117/2017 pertanto la registrazione in Agenzia delle Entrate – Ufficio Registro è esente dall'imposta di registro in base all'art. 82 comma 3 del suddetto Decreto.

Esente dall'imposta di bollo art. 82 comma 5 D.Lgs 117/2017 - ODV

